

Illecito via internet

Ancora sulla competenza territoriale ex art. 20 c.p.c. in caso di illecito commesso via internet

Tribunale di Reggio Emilia, sez. II civile, 7 giugno 2006, - Giud. Provenzano

Competenza civile - Competenza per territorio - Responsabilità extracontrattuale - Illecito commesso via Internet - Competenza ambulatoria - Non sussiste - Competenza del giudice del luogo del domicilio del danneggiato - Sussiste (Art. 20 c.p.c.)

In tema responsabilità extracontrattuale derivante da un illecito commesso via Internet mediante inserimento di immagini o informazioni nelle rete telematica, deve escludersi la competenza "ambulatoria" dei Tribunali di tutti i luoghi in cui sia avvenuta la divulgazione lesiva, dovendosi, piuttosto, al fine di radicare la competenza territoriale, avere riguardo al luogo in cui il soggetto danneggiato ha il proprio domicilio al momento della divulgazione medesima, perché lì hanno sede i suoi interessi ed affari e lì, di conseguenza, si verificano, principalmente, gli effetti lesivi della condotta.

... Omissis ...

Motivi della decisione

Nel caso di domanda di accertamento negativo di un illecito da contraffazione avanzata sul presupposto, da accertarsi con efficacia di giudicato, della nullità del relativo brevetto, attesa l'obbligatorietà dell'intervento del P.M. ai sensi del combinato disposto dell'art. 70 n. 1 c.p.c. e 78 R.D. 26 giugno 1939 n. 1127, la competenza del Giudice del luogo del domicilio del convenuto, prevista dall'art. 75 del citato R.D., riveste carattere inderogabile, ai sensi dell'art. 28 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. I, Ord. N. 13846 del 8 novembre 2001). Siffatto principio non è applicabile, quindi, qualora la nullità del brevetto non costituisca oggetto di espressa domanda e, conseguentemente, la sentenza che definisca il giudizio non debba statuire sul punto con efficacia di giudicato, versandosi in ipotesi di competenza territoriale derogabile, che ricorre nel caso di specie. Nel presente giudizio, in effetti, la declaratoria della nullità del brevetto n. 1207602 di cui è titolare BETA s.p.a. non è stata richiesta con espressa domanda (domanda che risulta invece proposta dall'attrice nel giudizio n. 22077/2000 R.G. radicato dinanzi al Tribunale di Milano), essendo la relativa questione meramente implicata *incidenter tantum* ai fini della decisione della domanda (svolta in via principale dall'attrice) di accertamento negativo in ordine alla contraffazione del brevetto e della domanda (proposta in via riconvenzionale di merito dalla convenuta, subordinata rispetto a quella volta alla declaratoria di incompetenza territoriale) concernente l'accertamento dell'interferenza della macchina "JJJJJJJJ Junior" con la privativa tu-

telata in forza del medesimo brevetto e, quindi, della violazione del diritto brevettuale. Nella specie, non può ritenersi che la proposizione di quest'ultima domanda, così come di quella tesa alla declaratoria dell'illecita concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. costituita dalla produzione e dalla commercializzazione da parte di ALFA s.p.a. della macchina "JJJJJJJJ Junior" e delle altre domande conseguenti ed accessorie abbia determinato accettazione della competenza del Tribunale adito da parte della convenuta, avendo BETA s.p.a. avanzato esplicitamente siffatte domande in via subordinata rispetto a quella (principale) volta alla pronuncia dell'incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Emilia, in base a quanto si desume, in modo chiaro ed inequivoco, dal tenore delle conclusioni trascritte all'atto della propria costituzione e rassegnate in sede di precisazione delle conclusioni ("Nel merito, ferme le domande formulate in via preliminare ...").

La domanda di accertamento negativo della contraffazione brevettuale svolta da ALFA s.p.a. si riferisce espressamente alla produzione, e/o alla offerta in vendita e/o alla vendita delle macchine "JJJJJJJJ Junior" tramite la propria divisione Delta. Occorre pertanto verificare preliminarmente se sussista la competenza territoriale del Tribunale adito a decidere siffatta domanda, questione che riveste rilevanza assorbente rispetto all'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. ed a quella ex art. 40 c.p.c. (sussistendo innegabilmente elementi di connessione soggettiva ed oggettiva impropria tra il presente giudizio e quello introdotto dinanzi al Tribunale di Milano iscritto al n. 22077/2000 R.G.) proposte, rispettivamente, dall'attrice e dalla convenuta.

BETA S.p.a. ha contestato la competenza territoriale del Tribunale adito in primo luogo in relazione al foro generale delle persone giuridiche previsto dall'art. 19 c.p.c. (in virtù della quale "qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede"), rilevando di avere la propria sede in Bologna (in Via del Litografo n. 7), richiamandosi, in particolare, alla disposizione speciale di cui all'art. 75 R.D. n. 1127/1939 - a norma della quale le azioni in materia di invenzioni industriali si propongono davanti all'autorità giudiziaria del domicilio del convenuto - ed evidenziando, altresì, l'avvenuta annotazione nel registro dei brevetti del proprio predetto domicilio (cfr. doc. 2 conv.), circostanza rilevante ai fini della determinazione della competenza, ai sensi della disposizione da ultima citata. A tale riguardo, occorre rilevare che risulta consolidato in giurisprudenza il principio per cui in tema di azioni di accertamento negativo della contraffazione brevettuale valgono i medesimi criteri normativi che regolano la competenza (anche territoriale) previsti per quelle di accertamento positivo (cfr. Cass. n. 9504/1991), dovendosi, in particolare, affermare, in forza del principio in esame, l'applicazione del foro generale del convenuto (in senso sostanziale e processuale) anche in caso di accertamento negativo della contraffazione (cfr. Trib. Bologna, 7 dicembre 1993 e Trib. Napoli, 4 aprile 1997), In altri termini, l'applicabilità dei criteri alternativi e concorrenti di radicamento territoriale delle controversie in materia di diritto di obbligazione non comporta, *sic et simpliciter*, secondo quanto dedotto dalla difesa di ALFA S.p.a., che per le azioni di accertamento negativo della contraffazione è competente il Giudice che sarebbe competente a conoscere dell'accertamento positivo della contraffazione (cfr. citaz. pag. 17), dovendosi avere riguardo, con precipuo riferimento al foro stabilito dall'art. 19 c.p.c., al luogo in cui ha domicilio o sede (rispettivamente ove si tratti di persona fisica o giuridica) la parte convenuta in senso formale.

L'eccezione di incompetenza territoriale spiegata dalla convenuta appare fondata anche in relazione ai criteri previsti dall'art. 20 c.p.c. ed, in particolare, con specifico riferimento alla materia brevettuale, a quello posto dall'art. 76 R.D. n. 1127/1939, a norma del quale, qualora si tratti di azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore, queste possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria del luogo nella cui giurisdizione i fatti sono stati commessi. In tema di competenza per territorio, il criterio determinativo della competenza previsto dall'art. 20 c.p.c. trova infatti applicazione non solo nelle azioni di condanna, ma anche in quelle di accertamento e costitutive, purché possa stabilirsi una relazione fra l'obbligazione che costituisce l'oggetto della lite ed il luogo dove essa è sorta o deve essere eseguita; nelle azioni di accertamento negativo, in particolare, tale relazione deve intendersi in senso ipotetico, vale a dire in riferimento al luogo in cui l'obbligazione, se esistesse, non sarebbe sorta e dovrebbe essere eseguita

(cfr. Cass. n. 341/1992; Cass. n. 1398/1981). Anche in tal caso trova applicazione il principio generale - fissato dall'art. 10 c.p.c. in relazione alla competenza per valore, ma valevole anche per la competenza per territorio - secondo cui il collegamento tra il Giudice e la controversia si determina in base alla domanda, a prescindere dalla fondatezza della medesima, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 10226/2001).

In proposito, il *forum commissi delicti* potrebbe, prima facie, essere individuato in Milano, inteso quale luogo di verifica degli atti lesivi, ove, in effetti, risulta essere stata effettuata la vendita (o l'offerta di vendita) in occasione della Mostra Internazionale Ipack tenutasi nel marzo 2003, allorché la macchina "JJJJJJJJ Junior" venne esposta al pubblico; circostanza, quest'ultima, che può considerarsi incontroversa, in quanto concordemente prospettata negli scritti difensivi delle parti e che si desume per *tabulas* dagli atti del procedimento di descrizione ed, in particolare, dal verbale redatto dall'Ufficiale Giudiziario incaricato presso la suddetta manifestazione fieristica datato 6 marzo 2003 (cfr. docc. 8 e 9 conv.). In proposito, l'indirizzo giurisprudenziale cui ha fatto riferimento la convenuta è infatti nel senso che in ipotesi di violazione dei diritti di privativa inerenti a brevetto per invenzione industriale, mediante attività di propaganda commerciale, il luogo in cui tale propaganda è stata effettuata vale a determinare la competenza territoriale del Giudice del luogo medesimo, a norma dell'art. 76 R.D. n. 1127/1939, in via alternativa rispetto al foro del convenuto, qualora tale attività sia imputabile all'acquirente espositore e si deduca un concorso dell'attività del fabbricante, trattandosi di condotta finalizzata, di per sé, attraverso il procacciamento di clienti correlato all'effetto propagandistico dell'esposizione, alla commercializzazione del prodotto stesso. (cfr. Cass. n. 171/1983; Cass. n. 4524/1977; Cass. n. 681/1981; Cass. n. 5823/1979; Cass. n. 550/1965). Nel caso di specie, in effetti, è pacifico che la macchina "JJJJJJJJ Junior" esposta e descritta in occasione della fiera milanese del marzo 2003 è stata prodotta da ALFA S.p.a.

Avuto riguardo alle conclusioni svolte dall'attrice (così come modificate in memoria ex art. 183, comma 5 c.p.c. depositata il 28 maggio 2004 e precisate all'udienza del 17.11.2005) - avendo la stessa espressamente richiesto di accertare che l'attività consistente nella produzione e/o nella commercializzazione della macchina "JJJJJJJJ Junior" non costituisce violazione della privativa brevettuale di cui è titolare BETA S.p.a., né "pratica concorrenzialmente sleale e, comunque, atto lesivo dei diritti tutti, anche, tra l'altro, di onore, reputazione, immagine professionale e commerciale, avviamento, libertà economica della società convenuta" - il *forum commissi delicti* va nella specie più propriamente individuato nel luogo di verifica delle conseguenze lesive dell'illecito concorrenziale e contraffattorio dedotto in giudizio.

Ciò in applicazione del principio - espressamente affermato dalla Suprema Corte con riferimento alla tutela del marchio, ma evidentemente operante, per identità di *ratio*, anche in relazione alla tutela brevettuale - in base al quale, affinché si radichi la competenza territoriale del Giudice adito con la duplice domanda di accertamento (positivo o negativo che sia, deve ritenersi) di contraffazione e di concorrenza sleale, cumulabili tra loro in quanto si assuma che la contraffazione ha dato luogo a commercializzazione (effettiva o potenziale) del prodotto, il *locus commissi delicti* si radica nel luogo in cui si perfeziona l'evento dannoso, che può anche non coincidere con quello di produzione dell'oggetto contraffatto (cfr. Cass. n. 10582/1997). Tale principio, del resto, costituisce *ius receptum* in tema di illecito concorrenziale, con riguardo al quale il luogo di commissione dell'illecito (rilevante ai fini della corretta individuazione del Giudice competente per territorio alla stregua dei criteri alternativi stabiliti dagli artt. 19 e 20 c.p.c.) è quello nel quale si siano materialmente verificati sia gli atti che si assumono lesivi della norma di cui all'art. 2598 c.c., sia i conseguenti effetti pregiudizievoli, sul mercato, dell'attività concorrenziale vietata (cfr. Cass. n. 12974/2004; Cass. n. 2932/1998). Nel caso in esame, giova ribadire, l'esposizione della macchina "JJJJJJJJ Junior" per finalità di propaganda commerciale da parte dell'attrice risulta avvenuta in Milano, in occasione della manifestazione fieristica tenutasi nel marzo 2003, mentre il luogo di verifica dell'evento lesivo, sul piano del pregiudizio all'avviamento e del discredito dell'immagine commerciale, va individuato, principalmente, in cui ha sede la società convenuta, che, quale centro dei suoi affari ed interessi, rappresenta l'ambiente in cui, prima e più che altrove, si realizzano le ricadute negative della condotta lesiva. Tale principio, del resto, risulta conforme alla struttura dell'illecito aquiliano, atteso che, ai fini della responsabilità civile, ciò che si imputa è il danno consequenziale, patrimoniale o non patrimoniale, che perfeziona la fattispecie dell'illecito e non già la condotta in quanto tale (cfr. Cass. n. 6591/2002; Cass. n. 22586/2004). La titolarità del brevetto (bene immateriale) costituisce, in effetti, un elemento del patrimonio di ALFA S.p.a.. Il diritto all'immagine ed alla reputazione commerciale, in ipotesi leso in dipendenza della contraffazione brevettuale dedotta in giudizio, trova il proprio riferimento nel luogo in cui il danneggiato la propria sede (cfr. Cass. n. 2932/1998 cit.).

Non può del resto condividersi l'assunto dell'attrice secondo cui la competenza territoriale sarebbe stata ritualmente radicata presso il Tribunale adito in quanto l'offerta di vendita della macchina "JJJJJJJJ Junior" diffusa attraverso il sito ALFA-Delta sarebbe provenuta da Reggio Emilia (cfr. docc. 25 conv. e memoria ex art. 180 c.p.c. depositata in data 11 luglio 2003, pag. 4). A prescindere dal fatto che non vi è prova né che la diffusione di siffatta offerta di vendita a mezzo web provenga effettivamente da Reggio Emilia (non risultando dedotta l'u-

bicazione della sede del "server" attraverso il quale sono state caricate nella rete le pagine *web*), né circa la data cui risale la divulgazione in esame, occorre osservare, in proposito, che in tema responsabilità extracontrattuale (patrimoniale o non patrimoniale) derivante dall'illecito commesso via Internet mediante inserimento di immagini o informazioni nelle rete telematica (caratterizzata, per la sua diffusività, dall'immaterialità, dalla continua mutevolezza e dalla dimensione atterritoriale) deve escludersi la competenza "ambulatoria" dei Giudici di tutti i luoghi in cui sia avvenuta la divulgazione lesiva - ciò che non consente, in effetti, di fissare criteri oggettivi per l'individuazione preventiva del Giudice - dovendosi, piuttosto, avere riguardo al luogo in cui il soggetto danneggiato ha il proprio domicilio e svolge la propria attività al momento della divulgazione medesima, che costituisce il contesto ambientale in cui hanno sede i propri interessi ed affari ed in cui di conseguenza si verificano, principalmente, gli effetti lesivi della condotta (cfr. Cass. Ord. n. 6591/2002; Trib. Messina, Sent. 6 novembre 2000; Trib. Lecce, Sent. n. 16 novembre 2000). Occorre infine verificare se sussista un criterio di radicamento territoriale della controversia dinanzi al Tribunale adito, in relazione alla domanda di accertamento negativo della contraffazione e dell'illecito concorrenziale svolta dall'attrice, con riguardo all'attività di produzione della macchina "JJJJJJJJ Junior". Al riguardo, fin dall'atto introduttivo, ALFA s.p.a. ha espressamente dedotto che tale produzione è avvenuta "tramite la propria divisione Delta", il cui stabilimento, in base a quanto si desume dagli atti di causa, risulta aver sede in Parma, in Via Giulio Natta, n. 2/A (cfr. pagina *web* ed atto di citazione BETA dinanzi al Landgericht di Dusseldorf, sub docc. 26 ed 11 attr.). Nel verbale delle operazioni di descrizione del suddetto macchinario in data 10 marzo 2000, svoltesi nell'ambito del procedimento *inter partes* ex artt. 81 e segg. R.D. n. 1127/1939 e 692 e segg. c.p.c. dinanzi al Tribunale di Milano, risulta del resto trascritta l'espressa dichiarazione resa dall'Ufficiale Giudiziario dall'Ing. Ermanno Pivetti (legale rappresentante dell'attrice conferente la procura alla lite), quale "procuratore generale della Delta, società acquisita dalla ALFA S.p.a.", in base alla quale il macchinario "JJJJJJJJ Junior 18VC" era all'epoca "in fase di costruzione presso lo stabilimento di Parma sito in Via G. Natta, 2/A" (cfr. doc. 6 conv.). Anche sotto tale profilo, pertanto, difetta il collegamento della causa con la competenza territoriale del Tribunale di Reggio Emilia.

Ciò posto, non può ritenersi, avuto anche riguardo al contegno processuale ed alle conclusioni precisate dalla convenuta, che quest'ultima abbia prestato acquiescenza alla competenza territoriale del Giudice adito in ragione del procedimento di descrizione ex art. 81 R.D. n. 1127/1939, in relazione al macchinario "JJJJJJJJ Junior", introdotto in pendenza del presente giudizio dinanzi allo stesso Tribunale di Reggio Emilia. In proposito, infatti, deve rilevarsi che l'art. 82, comma 1 del cita-

to R.D. (attualmente trasfuso nell'art. 128 d.lgs. n. 30/2005) prevede che a detto procedimento si applicano le norme del codice di procedura civile concernenti il procedimento cautelare di istruzione preventiva, ex art. 692 e segg. c.p.c., e che l'art. 699, comma 1 c.p.c. dispone che l'istanza di istruzione preventiva può anche essere proposta in corso di causa. L'istanza di descrizione proposta da BETA s.p.a. dinanzi al Giudice adito da ALFA s.p.a. con la domanda di accertamento negativo della contraffazione ha quindi costituito legittimo esercizio delle facoltà difensive previste dall'ordinamento e non

può quindi essere interpretata come adesione alla competenza territoriale dello stesso Giudice, in relazione alla quale la medesima convenuta ha proposto e ribadito espressa eccezione.

L'eccezione di incompetenza territoriale spiegata dalla convenuta merita pertanto accoglimento, ciò che esime dall'esame delle altre questioni e domande (sia in rito che in merito) formulate dalle parti.

Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come da dispositivo.

... *Omissis* ...

IL COMMENTO

di Francesco Di Ciommo

In caso di fatto illecito commesso a mezzo Internet, l'art. 20 c.p.c. va interpretato nel senso che il luogo in cui è sorta l'obbligazione risarcitoria, e dunque il luogo in cui si incardina la competenza territoriale alternativa del giudice, è quello del domicilio del danneggiato, sede degli interessi effettivamente lesi dalla condotta illecita.

1. L'odierna sentenza

La sentenza in epigrafe merita attenzione in quanto in un suo breve passaggio, sopra riprodotto in massima, torna sullo spinoso tema della competenza territoriale in caso di illeciti commessi a mezzo *internet* applicando rigorosamente il principio affermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza 8 maggio 2002, n. 6591 (1), nell'unico caso noto in cui la questione è giunta in sede di legittimità, a tenore del quale «In tema di risarcimento del danno extracontrattuale, patrimoniale e morale, per lesione del diritto alla reputazione di una persona giuridica, compiuta mediante l'inserimento nella rete telematica (*Internet*), attraverso un *newsgroup*, di frasi offensive, il *forum commissi delicti*, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente a decidere la causa a norma dell'art. 20 c.p.c., va individuato nel luogo di verifica dei lamentati danni in conseguenza dell'evento diffamatorio, e quindi coincide con il luogo in cui il soggetto offeso ha il proprio domicilio, atteso che, essendo il domicilio la sede principale degli affari e degli interessi, esso rappresenta il luogo in cui si realizzano le ricadute negative dell'offesa alla reputazione».

La questione è complessa perché il nostro codice di procedura civile, nel caso di fatto illecito, come noto, riconosce all'attore danneggiato la facoltà di scegliere di adire il giudice del luogo in cui il danneggiante ha la residenza, il domicilio o in via residuale, la dimora (artt. 18 e 19), ovvero, alternativamente, quello del luogo in cui

l'obbligazione "è sorta o deve eseguirsi" (art. 20). Ai sensi di quest'ultima disposizione l'attore ha teoricamente a disposizione due criteri alternativi: quello del *forum commissi delicti* e quello del *forum destinatae solutionis*, ma quest'ultimo a ben vedere in concreto non giova in quanto comporta la competenza del giudice del luogo in cui il debitore ha il domicilio al tempo della scadenza dell'obbligazione (operando, in proposito, l'art. 1182 comma 4 c.c.), così come nella maggior parte dei casi sarebbe ai sensi degli artt. 18 e 19 c.p.c. Dunque, il solo criterio che consente, in materia extracontrattuale, la individuazione di un foro territoriale alternativo al domicilio del danneggiante è quello del *forum commissi delicti*.

L'individuazione del *forum commissi delicti*, nel caso di illeciti commessi a mezzo *internet*, è però problematica, e ciò in ragione delle caratteristiche tecniche della rete delle reti (2). Il tema si è imposto in Italia all'atten-

Note:

(1) L'ordinanza è, tra l'altro, pubblicata in *Foro it.*, 2002, I, 1982, con nota di F. Di Ciommo, *Art. 20 c.p.c. e illeciti commessi tramite Internet (una regola a valere per tutti i mezzi di comunicazione di massa?)*; in *Danno e resp.*, 2002, 817, con commento di G. Cassano e F. Buffa; in *Resp. civ. e prev.*, 2002, 1327, con note di L. Bugiolacchi, *Internet, lesione dei diritti della persona e risarcimento del danno*, e di M. De Cristofaro, *Fatti illeciti perpetrati tramite internet o mass-media: danni a raggiera a propagazione universale e radicamento territoriale della competenza a titolo di locus commissi delicti*; e in *Giust. civ.*, 2002, 1795, con nota di G. Giacalone, *L'obbligazione da illecito commesso con mezzi di comunicazione di massa: la Cassazione riapre il dibattito sull'individuazione del Foro competente*. Per una prima applicazione di merito del principio sancito dall'ordinanza in parola, v. Trib. Verona, ord. 9 marzo 2003, in «www.ictlex.net/index.php/2003/03/09/trib-verona-ord-9-marzo-2003/»; nonché Trib. Ragusa, ord. 6 dicembre 2004, in *Rivista dir., econ. e gest. delle nuove tecn.*, 2005, n. 1, parte 3, 191, con nota di S. Guastella, *Diffamazione a mezzo Internet, procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., oscuramento sito, competenza territoriale*.

(2) La dottrina nordamericana che ha studiato il fenomeno della c.d. delocalizzazione delle attività compiute sulle reti telematiche - tra l'altro, evidenziandone le differenze rispetto al fenomeno dell'internazionalizzazione - parla di "glocalization", termine derivato dalla fusione delle parole *globalization* e *localization*. Il neologismo è stato coniato da E. Soja, *Af-* (segue)

zione degli operatori del diritto in tutta la sua serietà allorché, tra il 1998 e il 2000 (3), alcune pronunce di merito trattarono la questione in materia contraddittoria adottando - come *infra*, seppure sinteticamente, si vedrà - soluzioni eterogenee e, in definitiva, per la più parte erronee in punto di diritto (4).

2. La realtà telematica tra delocalizzazione ed immaterialità

Le comunicazioni di rete che utilizzano la tecnologia digitale e, dunque, che si servono dei *bit*, sfuggono ad ogni tentativo di localizzazione territoriale in quanto si svolgono in modo del tutto indipendente dalle limitazioni territoriali. Ciò per una serie di ragioni.

Per prima cosa, in proposito, giova evidenziare che il *bit* - e cioè l'oggetto della comunicazione in parola - non ha bisogno dello spazio geografico per manifestarsi, perché esso esiste in relazione a spazi di nuovo conio (per l'appunto, detti virtuali), scoperti (o creati) dal progresso tecnologico e regolati da precise leggi fisiche. L'unico rapporto necessario che i prodotti digitali hanno con i territori concerne l'ubicazione geografica dei supporti su cui sono memorizzati i dati e delle tecnologie attraverso le quali gli stessi vengono trasmessi. Tuttavia, *internet* - vera icona della delocalizzazione di rete -, a causa della c.d. commutazione a pacchetti dei dati trasmessi, non consente di individuare segmenti di rete fisica sui quali determinate informazioni hanno transitato e, dunque, non consente di indagare, né a priori, né a posteriori, i percorsi geografici seguiti dalle informazioni che corrono in rete.

Alla luce di quanto appena detto, è evidente che l'irrilevanza dell'elemento geografico non riguarda solo l'oggetto della comunicazione, bensì anche il mezzo attraverso il quale l'oggetto viene trasferito da un luogo fisico ad un altro, ovvero viene pubblicato in rete e messo *on-line* a disposizione degli utenti. In ragione di ciò, si afferma comunemente che *internet* è una rete *ubiqua*. Il fatto che la rete, pur essendo composta di elementi fisici e localizzati, quali cavi, antenne etc., sia *ubiqua* - in quanto capace di raggiungere ogni luogo e, allo stesso tempo, di sfuggire ad indagini geografiche circa la traiettoria che i dati, di volta in volta, seguono - suggerisce di muovere alla ricerca dei necessari riferimenti territoriali spostando l'attenzione sui server della rete. Tuttavia, anche questi ultimi - che sono gli strumenti tecnologici tramite i quali si memorizzano i dati veicolati in Internet e, sostanzialmente, si gestisce il traffico di rete -, pur essendo entità fisiche necessariamente ubicate in un certo luogo geografico, non sono con certezza identificabili tramite *internet* (5), in quanto l'identificazione del server può essere compromessa da notizie false diffuse in rete (6), ovvero da programmi (c.d. *mirrors*) in grado di eludere qualsiasi indagine di tal fatta.

Un'altra circostanza non va sottovalutata. I materiali diffusi in rete - ameno che non siano contenuti in una banca dati con accesso riservato a determinati uten-

ti - sono rivolti, per definizione, ad un numero indefinito, e nella maggior parte dei casi enorme, di destinatari. Tali destinatari, inoltre, non possono essere esclusi in base al luogo dal quale si collegano alla rete, e ciò in quanto tale luogo è, come si diceva appena sopra, tecnicamente irrilevante, oltre che facilmente falsificabile. Ciò è a dire che una volta spediti determinati dati per via telematica, non è concepibile una limitazione dei destinatari su base territoriale.

E ancora, chi è in grado di accedere ad un computer connesso con la più importante rete telematica ad oggi esistente può entrare in contatto in tempo reale con altri utenti, così diventando parte di quella comunità c.d. virtuale nella quale la globalizzazione dei mercati, la multimedialità dell'informazione (giornalistica, culturale, ricreativa, personale o commerciale che sia) e l'abbattimento dei tempi sono tutt'altro che virtuali (nel senso filosofico della parola, per cui è virtuale tutto ciò che può avere in potenza, ma ancora non ha, realizzazione o manifestazione concreta) (7).

Tali peculiarità fanno di *Internet* un'entità, o un nuovo spazio, che le regole giuridiche di stampo tradizionale non riescono, per molti versi, a gestire, fondate come sono su una concezione consolidata e millenaria - ma in rete superata - di spazio e tempo (8). Ciò è a dire che nei manuali di diritto non è più possibile spiegare la dimensione spazio/temporale senza rilevare come oggi esistano nuove categorie - globalità, multimedialità, virtualità, immediatezza - con cui il giurista si deve necessariamente confrontare e che, combinati con fattori tecnolo-

Note:

(segue nota 2)

terword, 48 Stanf. Law Rev. 1427, 1996. Sul punto, cfr. B. Grossfeld, *Global accounting: Where Internet Meets Geography*, 48 AJCL 261 (2000); A. Allen, *Internet Jurisdiction Today*, 22 J. Int. L. Bus. 69 (2001). In Germania considerazioni in proposito sono svolte, tra gli altri, da C. Müller-Hengstenberg, *Nationale und internationale Rechtsprobleme in Internet*, in NJW, 1996, 1777; e A.F. Koch, *Internet-Recht*, München, 1998, in part. 28.

(3) In proposito sia consentito rinviare a F. Di Ciommo, *Dispute sui «domain names», fatti illeciti compiuti via Internet ed inadeguatezza del criterio del «locus commissi delicti»*, in *Foro it.*, 2001, I, 2033; nonché Id., *Internet (responsabilità civile)*, voce dell'Enc. giur. Treccani, Roma, 2001.

(4) Questo commento ricalca, con gli opportuni aggiornamenti, quanto più approfonditamente già esposto in F. Di Ciommo, *Evoluzione tecnologica e regole di responsabilità civile*, Napoli, 2003, in partt. 191-227.

(5) Il che impedisce qualsiasi altra forma di identificazione, perché è solo in Internet che il server manifesta la sua esistenza e svolge la sua funzione, sicché fuori dalla rete non vi sono elementi che possano risultare utili ad identificare un certo server e, dunque, in seconda battuta, ad indagarne l'ubicazione geografica.

(6) Non ci sono autorità che controllano la veridicità delle informazioni che ogni sito offre circa l'identità dei soggetti che lo gestiscono e l'ubicazione del server che utilizza.

(7) Sull'ontologia e sulla prima fenomenologia del virtuale, v. T. Maldonado, *Reale e virtuale*, Bologna, 2005.

(8) Sia dato, a questo riguardo, rinviare, anche per la dottrina ivi citata, a F. Di Ciommo, *Internet e crisi del diritto privato: tra globalizzazione, dematerializzazione e anonimato virtuale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2003, 117.

gici in continuo divenire, determinano effetti quali la delocalizzazione e la dematerializzazione, ovvero la più semplice immaterialità, di fatti, atti e beni (9).

È possibile, infatti, osservare che l'internauta mentre naviga, o si limita ad immettere materiali in rete, rimane nella sua stanza, nel suo ufficio, ovvero nel luogo pubblico dal quale accede alla rete; e, tuttavia, egli non è nemmeno in quel posto, considerato che tale attività è realizzata attraverso un sistema che si basa sull'immaterialità ed è dunque essa stessa non geograficamente localizzabile (10). Come è stato notato, in *internet* «il soggetto è flusso linguistico, parola testuale o segno grafico, un essere là che non è mai là, ma ovunque sono [...] accessibili le sue parole. L'estensione pratica del soggetto individuo, sociale, culturale o politica, è potenzialmente illimitata, mentre nello stesso tempo il suo centro di gravità resta virtualmente non identificabile e dunque del tutto imprevedibile» (11). La qual cosa significa, per il giurista, che l'individuazione - già, di per sé, tecnicamente difficile - del posto in cui si trovava il soggetto, responsabile del compimento di una certa attività in rete, in teoria può non essere considerata sufficiente a ritenere di aver rintracciato il *locus* in cui detta attività è stata compiuta ed ancor meno, come evidente, il luogo nel quale gli effetti dannosi della stessa si sono realizzati (12).

3. Spazio e territori in *internet*: problemi di geodiritto

«Il diritto ha bisogno del "dove"» (13). Si potrebbe aggiungere che il diritto ha bisogno anche del "quando". Luogo e tempo, infatti, rappresentano dimensioni con le quali sempre la regola giuridica ha avuto a che fare per, almeno, quattro ordini di motivi: 1) le autorità preposte alla creazione e all'applicazione delle norme giuridiche hanno ambiti operativi ben determinati nello spazio e nel tempo; 2) la norma si applica a situazioni concrete che corrispondono alla fattispecie da essa presa in considerazione, nella descrizione della quale, normalmente, il legislatore si avvale dei concetti dimensionali tradizionali e cioè, principalmente, di spazio e tempo, sicché, per verificare la possibilità di applicare ad una determinata circostanza una certa regola *iuris*, occorre interpretare, secondo la logica bidimensionale, sia il fatto che la disposizione di legge (14); 3) di fronte ad un determinato fatto o atto, la reazione dell'ordinamento giuridico - consistente nell'applicazione di una determinata norma piuttosto che un'altra - per essere esternata e formalizzata ha bisogno di un certo lasso di tempo e di un luogo preciso; e 4) assai spesso le attività giuridiche si devono compiere entro periodi di tempo determinati ed in luoghi prestabiliti.

La realtà digitale *on-line* crea, in relazione a tutti e quattro i punti enucleati, problemi di non facile soluzione, in quanto - come si è anticipato - le dinamiche delle reti telematiche (in particolare di quelle aperte) non conoscono confini territoriali predeterminati o distanze

geografiche. In questo senso, può dirsi che la realtà digitale *on-line* rappresenta un vero e proprio spazio di nuova concezione e che la tecnologia che supporta le reti digitali realizza le condizioni perché si possa parlare di globalizzazione in termini affatto nuovi rispetto al passato.

Lo "spazio" in cui operano le reti telematiche, inoltre, si connota - rispetto ad altri spazi, dei quali in passato si è dovuto occupare il giurista (spazio marittimo, aereo, cosmico) - per la c.d. virtualità. Nello spazio digitale non si registrano movimenti fisici di veicoli o cose, ma soltanto di impulsi elettronici; e, dunque, non si pone al giurista il problema della ripartizione degli spazi, con relativa loro definizione e attribuzione di titolarità, quanto piuttosto quello dell'organizzazione della navigazione all'interno di esso. Una navigazione che si compone di scambi di dati di natura "immateriale" (15).

A questo punto, però, deve notarsi che, se da un lato è vero che nelle relazioni telematiche lo spazio fisico, inteso in senso tradizionale, perde il suo ruolo fino a diventare praticamente irrilevante; per altro verso, l'im-

Note:

(9) Cfr. G. Alpa, *New economy e libere professioni: il diritto privato e l'attività forense nell'era della rivoluzione digitale*, in *Contratto e impr.*, 2000, 1175, il quale osserva che «come nell'antica tragedia greca, anche [nella *new economy*] si realizza - in forme affatto diverse - una unità di tempo, di luogo e di azione»; v. anche ID., *Cyber Law. Problemi giuridici connessi allo sviluppo di Internet*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1998, II, 385.

(10) Cfr., tra i tanti, W.R. Johnson, *Anything, anywhere, anytime: The future of networking*, in D. Leebaert (a cura di), *Technology 2001: The future of computing and communications*, Cambridge (Mass.), 1991, 150.

(11) Così Mathias, *Le Cité Internet*, Paris, 1997, tradotto in italiano da U. Pacifici Noja e pubblicato in P. Mathias-G. Pacifici-P. Pozzi-G. Sacco, *La polis Internet*, Milano, 2000, 27.

(12) T. Ballarino, *Internet nel mondo della legge*, Padova, 1998, 37, in proposito, osserva: «gli impulsi elettronici trasmessi nella rete Internet [...] riaffiorano nel mondo del diritto quando i dati si ricompongono e ricostituiscono il messaggio. È soltanto in quel momento, quando diventano percettibili al soggetto, che entrano a far parte dei fatti [...] che l'ordinamento deve valutare». V. in proposito le considerazioni svolte da L. Lesing, *The Zones of Cyberspace*, 48 *Stanford Law Review* 1403, 1996.

(13) N. Irti *Norma e luoghi, problemi di geo-diritto*, Roma, 2001, tra l'altro Irti, 3, scrive: «Soggetti, cose, atti abitano nello spazio. Ognuno di essi è individuato da un luogo e riceve un predicato di posizione. Il linguaggio giuridico è tutto intriso di richiami spaziali: dimora, residenza domicilio delle persone fisiche; sede delle persone giuridiche; confini di terre e di altri beni immobili; contiguità o vicinanza di fondi, luoghi di conclusione di accordi, di adempimento di doveri, di esercizio di diritti. L'applicazione di una o altra norma appare congiunta ai luoghi della terra, o ai luoghi dell'aria e del mare, sui quali la superficie terrestre quasi si espande e irradia. C'è nel profondo nascersi e svolgere del diritto, un legame terrestre, un'originaria necessità del luoghi».

(14) Cfr. A. Falzea: *Introduzione alle scienze giuridiche*, I, IV ed., Milano, 1992, in particolare 317 e ss.; e ID., *Fatto naturale*, in *Voci di teoria generale del diritto*, Milano, 1970, in particolare 414 e ss. Cfr. anche M. Confortini, *Il tempo e i confini delle cose*, in *Giust. civ.*, 1984, II, 327.

(15) Cfr. Irti, *op. cit.*, 65-66, che a proposito di *internet* scrive: «La *Globalisierung* sembra raggiungere il grado più alto nella rete telematica. Dove certo sono indivisibili i luoghi dei singoli *computers*, disseminati sulla superficie terrestre; e così i luoghi e i nomi degli innumerevoli "utenti". Ma dove il contenuto, visivo e auditivo, non ha posizione nello spazio. Esso costituisce e determina il proprio "spazio": lo spazio telematico, che è un non-luogo [...]».

portanza del fattore geografico viene recuperato, in quanto le nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione determinano una grande flessibilità in termini di scelta dell'ubicazione, visto che chiunque può operare in rete da qualunque parte del mondo.

La mancanza di confini geografici delle reti telematiche aperte rende queste ultime uno spazio potenzialmente libero dall'influenza diretta dei legislatori nazionali, i quali, sino ad oggi, hanno per secoli ancorato il loro potere coercitivo a sicure basi territoriali geografiche (16). L'inadeguatezza delle regole tradizionali di diritto internazionale privato e l'assenza di convenzioni internazionali *ad hoc*, impone all'operatore, non solo giuridico, come minimo, di chiedersi quale organo giurisdizionale territoriale sia competente nel caso di controversia e quale legge sostanziale sia applicabile ai vari atti attraverso i quali si dipana il commercio elettronico, agli illeciti commessi in rete, alle violazioni del marchio e del diritto d'autore, al trattamento dei dati personali *on-line*, ecc (17). Dare risposte a tali quesiti, come evidente, non è semplice.

4. Illecito on-line e competenza territoriale. Una soluzione ermeneutica

La difficoltà tecnica di individuare e di localizzare chi abbia commesso un fatto illecito servendosi di reti telematiche aperte e delocalizzate - ed in particolare della rete *internet* - anche in ragione della vocazione sovranazionale del mezzo di comunicazione prescelto, crea questioni di diritto internazionale privato e di competenza territoriale di non poco momento che in questa sede non è dato di approfondire. Viceversa, è il caso di tornare sulla questione specifica oggetto di questo breve commento, e cioè sui problemi di competenza territoriale che le reti telematiche determinano.

A questo proposito, riprendendo un argomento citato in apertura, giova evidenziare che, secondo alcune pronunce di merito depositate tra il 1998 e il 2000, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, e segnatamente ai fini dell'applicazione del criterio alternativo di cui all'art. 20 c.p.c. del luogo in cui l'obbligazione è sorta, l'illecito on-line andrebbe considerato commesso, e dunque l'obbligazione sorta, dove è ubicato il *computer* dal quale partono i materiali diretti in rete (18); secondo altre, ciò che rileva in questa prospettiva è il luogo dove si manifesta per la prima volta la lesione del diritto; ovvero quello di ubicazione del *server* su cui i materiali lesivi sono caricati e memorizzati (19); mentre, a detta di un ulteriore orientamento giurisprudenziale, in casi di illeciti commessi a mezzo *internet*, si devono considerare territorialmente competenti tutti i tribunali italiani ubicati in luoghi dai quali è possibile accedere alla rete, perché in ognuno di tali fori si può manifestare la lesione dell'interesse protetto (20).

A ben vedere, nessuna delle soluzioni proposte dalla giurisprudenza di merito sopra richiamata appare sod-

disfacente. Infatti, mentre l'orientamento che fa leva sul luogo in cui è collocato il computer dal quale l'utente accede alla rete o il sito viene gestito (nelle sue due varianti: luogo in cui è ubicato il *server* sul quale sono memorizzati i materiali illeciti, ovvero luogo dal quale i dati vengono immessi in rete) si presta all'arbitrio del danneggiato che potrebbe, di volta in volta, senza particolari sacrifici (21), scegliersi il giudice competente; quella che ritiene competenti tutti i tribunali italiani appare inaccettabile in quanto consente, non al danneggiante, ma al danneggiato, di realizzare il c.d. *forum shopping*, con ciò violando allo stesso modo il primo comma dell'art. 25 Cost., a tenore del quale il giudice naturale deve essere precostituito.

In definitiva, il criterio del *locus commissi delicti* non appare, almeno nella sua accezione tradizionale, idoneo ad essere applicato alle fattispecie in cui viene in rilievo l'uso di reti telematiche, e ciò in quanto entità "virtuali" non possono essere individuate materialmente (*id est* dal punto di vista spaziale e temporale) come entità del mondo reale, «né va applicata la logica degli atomi ai *byte*» (22).

Note:

(16) A. Amato Mangiameli, *Diritto e cyberspace. Appunti di informatica giuridica e filosofia del diritto*, Torino, 2000, 7, in proposito rileva: «la storia antica e moderna si regge su un'idea spazio-tempo esclusivamente territoriale. [...] E si reggono pure su un'idea di spazio-tempo territoriale sia il concetto di *diritto*, che quello di *Stato*. [...] Ma come si sa questa connotazione territoriale [...] si va ora sempre più dissolvendo» principalmente a causa «della realtà virtuale che il *cyberspace* propone».

(17) In proposito, C. Giurandella, *Problemi di giurisdizione*, in G. Cassano (a cura di) *Internet, nuovi problemi e questioni controverse*, cit., 379, giustamente sostiene che: «Non è [...] possibile procedere ad uno sterile ed automatico adeguamento delle c.d. norme di conflitto al contesto di Internet, solo perché tale contesto si caratterizza per la naturale presenza di elementi di internazionalità. Ed invero, ogni norma di conflitto richiede un costante riferimento alla materialità e territorialità, concetti del tutto estranei ad Internet». In definitiva, può dirsi che: «l'individuazione del diritto applicabile agli atti giuridici compiuti via Internet è un esempio concreto dell'inadeguatezza del diritto nazionale, di formazione statale, a regolare fenomeni economici che ne trascendono i confini» (così G. Finocchiaro, *Lex mercatoria e commercio elettronico. Il diritto applicabile ai contratti conclusi via Internet*, in *Contratto e impr.*, 2001, 575). Cfr., in proposito, P.A. Davis, *The Defamation of Choice-of-Law in Cyberspace: Countering the View that the Restatement (Second) of Conflict of Laws is Inadequate to Navigate the Borderless Reaches of the Intangible Frontier*, 54 *Fed. Comm. L.J.* 339 (2002).

(18) Così Trib. Verona, ordinanza 18 dicembre 2000, in *Foro it.*, 2001, I, 2032, con nota di F. Di Ciommo, e in *Dir. informazione e inf.*, 2001, 234, con nota di P.E. Sammarco.

(19) Così Trib. Lecce, sentenza 24 febbraio 2001, in *Foro it.*, 2001, I, 2031, con nota di F. Di Ciommo, in *Dir. informazione e inf.*, 2001, 721, con nota di G. Cassano e G. Sisto, nonché in *Giur. it.*, 2002, 42, con nota di G. Cassano.

(20) Così Trib. Cagliari, ordinanza 28 febbraio 2000, in *Nuova giur. civ.*, 2000, I, 535.

(21) Per l'utente che voglia compiere fatti illeciti in rete, scegliere un *server* posto in una località piuttosto che in un'altra non dovrebbe comportare sacrifici significativi, né in termini economici, né in termini tecnici.

(22) Così N. Negroponte, *Being digital*, Knopf, 1995, trad. it. Essere digitali, Milano, 1999, II ed., 2001, 211.

Al contrario, fin dal 2001 (23), a chi scrive una soluzione adatta a dirimere la questione in via definitiva ed equa è sembrata quella - sancita nel 2002 dalla Corte di Cassazione nella citata ordinanza n. 6591 ed oggi seguita dal Tribunale di Reggio Emilia - per cui, in caso di illecito realizzato a mezzo *internet*, la competenza, in alternativa a quanto stabilito dagli artt. 18 e 19 c.p.c., spetterebbe al giudice del foro in cui il danneggiato ha il proprio domicilio (24). In tal modo: 1) la causa viene incardinata dove l'illecito è giunto a compimento causando concretamente un danno; 2) si impedisce ad entrambe le parti in causa di compiere attività di forum shopping e si precostituisce il giudice naturale territorialmente competente; 3) si evita che il danneggiato debba sopportare spese legate alla necessità di individuare il luogo di gestione del sito nonché il rischio di non riuscire in tale individuazione.

Tale soluzione risulta perseguibile attraverso un'interpretazione dell'art. 20 c.p.c. (o, ad esempio, degli artt. 56 e 57, l.m.) che, in caso di illecito commesso in rete, faccia leva sulla realizzazione effettiva del danno. All'uopo, è necessario considerare *locus commissi delicti* quello dove il fatto illecito genera realmente il danno economico; luogo che, nel caso in cui l'offesa colpisca un imprenditore, coincide con quello in cui è ubicata la sede dell'impresa e, nel caso in cui colpisca una persona fisica, risulta quello della sua residenza o del suo domicilio, in quanto è lì che quest'ultima concretamente può essere pregiudicata da una condotta illecita altrui. Una simile scelta ermeneutica - che, per inciso, rispetta l'opzione seguita dal legislatore europeo in materia di contratti dei consumatori stipulati a distanza e, dunque, anche in rete (25) - fa giustizia della singolarità e della peculiarità di Internet come strumento adatto a compiere attività dannose, ed inoltre, in un'ottica di *law and economics*, si rivela funzionale a riequilibrare il rapporto tra gestore del sito e terzi, altrimenti tutto sbilanciato a favore del primo, il quale gode di un vantaggio, se non sempre tecnologico, quantomeno logistico.

La perseguibilità e l'efficienza di una soluzione di tal fatta trova ulteriore conferma se si considera che l'art. 30, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 - recante la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato - ha stabilito, per il reato di diffamazione compiuto attraverso il mezzo radiotelevisivo, e dunque con ricadute immediate soltanto in ambito penale, la competenza territoriale del giudice del luogo di residenza della persona offesa, e ciò proprio al fine di superare i problemi di individuazione del luogo fisico di prima manifestazione del danno, ovvero il luogo di diffusione del segnale, o quello nel quale si svolgeva effettivamente il fatto radiotrasmissivo (26).

5. L'ordinanza n. 6591/2002 della Cassazione

Gli argomenti usati dalla Suprema Corte nella richiamata ordinanza n. 6591/2002 per aderire ad un'interpretazione dell'art. 20 c.p.c. funzionale all'operare

delle nuove tecnologie della comunicazione di massa e nel contempo rispettosa della *ratio* della norma, sono facilmente sintetizzabili nei seguenti punti: 1) nell'ambito della responsabilità aquiliana, il luogo di compimento del fatto illecito è quello in cui si perfeziona l'illecito e dunque quello di produzione del danno; 2) per gli illeciti con effetti territorialmente diffusi bisognerebbe avere riguardo al luogo di prima incidenza dannosa del fatto e, dunque, per i fatti compiuti a mezzo *internet*, considerato che la semplice pubblicazione di materiali illeciti non produce un danno, occorrerebbe prendere in considerazione il luogo «in cui il primo visitatore abbia letto la notizia offensiva. Sennonché tale luogo già in astratto diventa di difficilissima, se non impossibile, individuazione»; 3) questa considerazione fa il paio con il rilievo a tenore del quale il danno per cui si agisce in giudizio, quando è qualificabile come danno-conseguenza, «può verificarsi anche successivamente [e dunque] non necessariamente nel luogo dell'evento illecito, generatore del danno civile»; 4) accedere alla tesi per cui, in caso di danno territorialmente diffuso, il danneggiato dovrebbe poter adire i giudici di ogni foro in cui si è realizzata la divulgazione dei materiali illeciti, «a parte il vizio di origine di identificare il danno risarcibile [...] con l'evento lesivo della reputazione [...], incorre nel grave inconveniente di rendere estremamente "ambulante" la competenza territoriale, attribuendo all'attore una discrezionalità tale da sfociare in una libertà assoluta, oppure - *a contrariis* - di rendere praticamente impossibile a quest'ultimo di provare che effettivamente il luogo indicato sia quello dove vi sia stata la prima "visita" del sito da parte di uno degli indeterminati potenziali visitatori»; 5) l'esigenza di evitare ciò, e quella di fissare un criterio certo al fine di individuare un giudice unico in tema di risarcimento del danno, «rimangono soddisfatte dall'individuazione di tale competenza [in capo al tribunale del] luogo in cui ha il domicilio il soggetto che ha subito i [...] danni patrimoniali e morali, proprio perché, essendo il domicilio "la sede principale degli affari e degli interessi" [...] è quello il luogo "principale" in cui si sono verificati gli effetti negativi dell'offesa».

Note:

(23) Il riferimento è al citato scritto intitolato *Dispute sui «domain names», fatti illeciti compiuti via Internet ed inadeguatezza del criterio del «locus commissi delicti»*.

(24) Per una soluzione giurisprudenziale che sembra accarezzare tale prospettiva, v. Trib. Messina, 6 novembre 2000, in *Foro it.*, 2001, I, 2032, ancora con la citata nota di F. Di Ciommo.

(25) Il, già citato, d.lgs. 22 maggio 1999, n. 185 - attuativo della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza - all'art. 14 dispone che: «la competenza territoriale inderogabile è del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato».

(26) La *ratio* del principio espresso dall'art. 30, comma 5°, legge n. 223/1990, è ben esposta da Cass. 13 gennaio 2000, proc. Sgarbi, in breve in *Dir. informazione e inf.*, 2001, 255.

In definitiva, la Cassazione riconosce l'opportunità di individuare, anche per i fatti illeciti commessi via Internet, un foro territoriale alternativo che non si presti ad arbitri di parte e che risulti il più possibile oggettivo e predeterminabile. Tale foro sarà quello in cui il danneggiato ha il proprio domicilio: soluzione di carattere processuale ispirata da esigenze legate allo sviluppo delle nuove tecnologie della comunicazione, che trova, tuttavia, anche sul versante del diritto civile sostanziale, sponde sicure.

Proprio perché si muove sul terreno del diritto sostanziale, la Corte a questo punto sente di dover sottolineare - ma sul punto la pronuncia manifesta qualche incertezza - che la tesi da essa accolta non è, tuttavia, utilizzabile quando il danneggiato lamenti, a seguito dell'ingiuria, un mero "danno alla personalità", e dunque un pregiudizio ad un diritto tutelato anche a livello costituzionale, qualificabile come danno-evento. In tal caso, infatti, come in ogni altra circostanza in cui si abbia una lesione di un bene primario della persona, da cui non scaturiscano danni patrimoniali o morali, il danno si produrrà nel momento stesso e nel luogo in cui l'evento illecito si compie, e non già, dunque, in un momento e in un luogo diverso.

La distinzione effettuata dai giudici di legittimità tra danno-evento e danno-conseguenza, sulla quale non è dato qui dilungarsi, può considerarsi fondata in punto di stretto diritto sostanziale, ma riproduce, nell'ambito dei danni c.d. extrapatrimoniali, il problema relativo alla mancanza - in caso di fatto illecito compiuto a mezzo *internet* - di un *forum commissi delicti* predeterminato. Consapevole di ciò, la Cassazione, nel tentativo di limitare le conseguenze derivanti dalla situazione ora descritta, afferma, in verità in modo un po' criptico e arbitrario (27), che «se contemporaneamente è richiesto il risarcimento del danno morale e patrimoniale, oltre che del danno-evento [...], la competenza territoriale rimane quella in cui si sono verificati i primi due e cioè il domicilio dell'offeso-danneggiato».

Più efficiente, allora, si rivela in quest'ottica la soluzione prospettata dalla odierna sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, che pur seguendo l'illustre precedente, se ne distacca parzialmente allorché afferma che il ritenere l'illecito commesso nel luogo in cui le sue conseguenze si realizzano in capo al danneggiato «risulta conforme alla struttura dell'illecito aquiliano, atteso che, ai fini della responsabilità civile, ciò che si imputa è il danno consequenziale, patrimoniale o non patrimoniale, che perfeziona la fattispecie dell'illecito e non già la condotta in quanto tale» (28).

In questa prospettiva, una lettura coerente dell'art. 20 c.p.c. imporrebbe - e, ad avviso di chi scrive, impone senza meno - di rivisitare nel prossimo futuro l'applicazione di tale norma anche in settori tradizionali del diritto privato, nell'ambito dei quali è stata per troppo tempo ingiustificatamente trascurata l'importanza del luogo in cui si manifesta la lesione concreta all'interesse protet-

to al fine di individuare il tribunale territorialmente competente a decidere la relativa causa.

Circostanza quest'ultima che consente di sottolineare come quasi sempre dall'osservazione del "nuovo", ed in questo caso della complessa realtà digitale, vengono importati spunti di riflessione per correggere il "vecchio".

Note:

(27) La Corte giustifica l'affermazione *de qua* facendo un espresso e rapido riferimento al principio di unitarietà del diritto al risarcimento del danno e di infrazionabilità del giudizio di liquidazione. L'argomento, a ben vedere, non appare vincente, visto che tale principio potrebbe portare a sostenere la tesi esattamente contraria e cioè che quando il fatto illecito produca anche danni-evento, poiché questi si manifestano precedentemente a quella conseguenza, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata al giudice del luogo in cui i primi danni si sono prodotti e non al giudice del domicilio del danneggiato.

(28) In questo senso chi scrive si era già espresso sia in *Dispute sui «domain names»*, cit.; sia in *Art. 20 c.p.c. e illeciti commessi tramite internet*, cit. Gli stessi giudici di legittimità, nella ordinanza in parola, partono dal presupposto che «l'obbligazione per responsabilità extracontrattuale sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica [e che] nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento illecito, anche l'evento dannoso che ne deriva», circostanza questa dalla quale - secondo la corte - si ricava che, «qualora i due luoghi non coincidano, il *forum delicti ex art. 20 c.p.c.* deve essere identificato con riguardo al luogo in cui è avvenuto l'evento». In questi termini si era già espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza 30 maggio 1989, n. 2629, *id.*, Rep. 1992, voce *Responsabilità civile*, n. 68, e in *Foro pad.*, 1991, I, 447.